

All'udienza del 09.11.18 è presente l'avv. Laura Salvaggio, in sostituzione dell'avv. Lattuca, per parte ricorrente, la quale chiede che la causa venga decisa.

IL GIUDICE

Alle ore 14.15 provvede come di seguito.

IL TRIBUNALE DI PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario *Dott.ssa Francesca Taormina*,

esaminati gli atti;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 702 *bis* e ss. c.p.c. n. **13407/17** R.G., vertente tra

nato l'08.02.99 (a rettifica mod. C/3: 01.01.98) a Tallinding in Gambia, elettivamente domiciliato in Agrigento, via Mazzini n. 205, presso lo studio dell'Avv. Maddalena Lattuca, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso

ricorrente

E

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI AGRIGENTO

resistente

E

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palermo.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

del provvedimento Prot. EST AG 530/16, emesso della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale nella seduta del 20.04.17 e notificato il



08.07.17, con il quale è stata respinta la domanda diretta a conseguire la protezione internazionale.

PERTANTO

Rilevato che il ricorrente ha chiesto in via principale, oltre all'annullamento della decisione sopra richiamata, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e ratificata in Italia con Legge n. 722/54 e del D.Lgs. n. 251 del 2007; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007 e, in ulteriore subordine, il riconoscimento della protezione per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, co. 6 del D.Lgs. n. 286/1998.

OSSERVA

Con ricorso iscritto al Ruolo Generale il 31.07.17 parte ricorrente ha instato per l'annullamento, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 25/2008, della delibera indicata in epigrafe e, per l'effetto, il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione Territoriale non si è costituita in giudizio né ha provveduto al deposito della relativa documentazione.

Il ricorrente, in sede di audizione del 20.04.17 – audizione condotta in modo analitico ed esaustivo e, dunque, con modalità e mediante un livello di approfondimento tale da rendere sostanzialmente superflua la relativa rinnovazione innanzi a questo Tribunale –, ha raccontato di essere nato e cresciuto a Tallinding, di avere perso il padre nel 2009 a causa di una malattia, di avere una madre e tre fratelli più piccoli; di non andare d'accordo con il patrigno e con il di lui figlio, con i quali ha litigato; di essere stato picchiato dal patrigno ed allontanato da casa; di avergli rubato del denaro, di essere fuggito e di non avere chiesto l'aiuto della polizia per timore di ritorsioni da parte del patrigno; di avere, infine, deciso di lasciare definitivamente il Gambia e di essere giunto in Italia, ancora minorenne, dopo essere passato per il Senegal, il Mali, il Niger e la Libia, dove è rimasto a lavorare come saldatore per tre mesi.



Ciò detto, con riguardo alla richiesta formulata in via principale, dalla documentazione versata in atti nonché dai fatti narrati alla Commissione, si rileva che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Per rifugiato politico deve intendersi, invero, qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide rispondente ai criteri stabiliti dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra, quali specificati nella direttiva 2004/83/CE.

In particolare, secondo l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951, si può chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato **soltanto** se nel Paese di origine si sono subite persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche.

Nessuna delle elencate cause può essere riferita al caso di specie.

Lo status di rifugiato politico presuppone che il richiedente sia un perseguitato politico in patria e, nel caso *de quo*, la vicenda esula da tale contesto.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato politico, l'interessato ha l'onere di dimostrare la sussistenza di un pericolo reale ovvero la sussistenza, anche in via indiziaria, di un pericolo di persecuzione nel Paese da cui egli proviene; detta prova deve essere fornita a mezzo di elementi seri, precisi e concordanti, desumibili da documenti, testimonianze ed altro.

Per un tale riconoscimento, occorre fornire la prova che il richiedente possa essere perseguitato in ragione delle proprie idee o della propria e specifica situazione personale (*Cass. n. 2091 del 2005*).

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nell'ambito dei procedimenti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non può prescindersi dall'individuazione di un preciso collegamento tra il contesto del paese di origine e la situazione individuale del richiedente.

In particolare, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico sono la condizione socio politica



normativa del Paese di provenienza e la correlazione di questa con la specifica posizione del richiedente, senza che la prima possa fondarsi sul ricorso al notorio e che possa ricavarsi sillogisticamente la seconda dalla prima, rilevando, invece la situazione persecutoria di chi (per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (*Cass. n. 26822/07*).

In ordine al contenuto dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, deve in generale rammentarsi che, pur potendosi ammettere che l'onere della prova dei requisiti fondanti lo "status" di rifugiato sia da valutare con minor rigore, poiché tanto più grave risulta la persecuzione tanto minore è la possibilità per lo straniero di fornirla, chi intende chiedere il riconoscimento del predetto "status" deve dimostrare il pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con precisi riferimenti all'effettività e all'attualità del rischio, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente (*Cass. Civ., n. 26278/05*).

E tuttavia, nel caso che ci occupa, a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine alla credibilità soggettiva del ricorrente ed all'attendibilità delle relative dichiarazioni, la domanda principale non può trovare accoglimento.

I fatti denunciati dal Kanyi appaiono circoscritti ad un preciso e determinato ambito territoriale; non sono riconducibili a ragioni legate all'etnia di appartenenza del ricorrente (Mandinga) ovvero alla religione da quest'ultimo professata (musulmana) o al relativo impegno sociale e/o politico (del tutto assente, come dichiarato dallo stesso



ricorrente), ascrivibili all'azione dell'autorità governativa ovvero ad altri agenti (gruppi politici o religiosi o fazioni armate organizzate), atteggiandosi piuttosto a ragioni di natura sostanzialmente familiare e personale, correlate al pessimo rapporto con il patrigno e con il fratellastro ed al timore di ritorsioni a seguito del furto perpetrato ai danni del primo.

In considerazione degli elementi sopra evidenziati, le circostanze allegates dal ricorrente non si collocano nell'alveo delle cause per cui può essere riconosciuto lo *status* di rifugiato, in quanto esse non valgono, con ogni evidenza, ad integrare un rischio di "persecuzione" correlato a motivi di "razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica" nell'accezione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 251/07: rischio, questo, che postula il compimento di atti violenti o discriminatori imputabili ad autorità governative o a gruppi organizzati e radicati sul territorio sistematicamente diretti a perseguire chi professi determinate idee politiche o confessioni religiose ovvero appartenga ad un dato gruppo etnico.

Sulla scorta delle superiori argomentazioni, va respinta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Non sussistono, poi, le condizioni per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 251/07, non potendosi nella specie ravvisare un pericolo di "danno grave" nell'accezione delineata dall'art. 14 del testo normativo dianzi ricordato (inteso quale "a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale").

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 251/2007, il richiedente è ammesso a tale protezione qualora sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel proprio Paese, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.



In particolare, la lett. g) del richiamato articolo dispone che si può accedere a tale tipo di protezione se il cittadino *“di un Paese non appartenente all’Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall’art. 14 del decreto legislativo 19.11.2007, n. 251, il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese”*.

Le circostanze evidenziate nella richiamata norma non sono riscontrabili nel caso in esame: sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso ricorrente deve essere escluso che ricorrono le ipotesi di cui ai punti a) e b).

Né, nel caso in esame, può riconoscersi, avuto riguardo alla posizione del ricorrente sì come dallo stesso descritta, la ricorrenza di un pericolo di *“danno grave”* ai sensi dell’art. 14, lett. c) del D.Lgs. n. 251/07, atteso che nessun rischio ha paventato per la propria incolumità personale, avendo egli anzi dichiarato espressamente di avere lasciato il proprio paese di origine per motivi strettamente personali e familiari.

Nessuna minaccia, dunque, che si ponga in diretta correlazione con la situazione del paese.

Oltretutto, il ricorrente non riferisce di episodi di violenza a cui ha assistito, proprio per il fatto che, dalla zona da cui proviene, non si registrano atti criminosi.

Infine, occorre osservare che, con le elezioni presidenziali del primo dicembre 2016, è stato eletto Presidente Adama Barrow, mentre Yahya Jammeh, che ha governato il paese in maniera autoritaria per 22 anni - ossia dal colpo di stato del 1994 -, ha accettato la sconfitta.

Detta situazione lascia, pertanto, ritenere che sussistano i presupposti per un radicale cambiamento nella vita dei gambiani – cambiamento di cui potrà giovare anche il ricorrente.



Con riguardo alla richiesta formulata in via ulteriormente gradata, è da dire che essa deve trovare accoglimento.

Ed invero, l'insediamento del nuovo Presidente, Adama Barrow, risulta alquanto recente e, allo stato, la situazione sociale nel Paese appare abbastanza caotica.

La stessa Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo evidenzia in una nota che *“la situazione nel Paese risulta in corso di normalizzazione”* e da ciò si desume che ancora sussistono disordini, nonostante le prospettive risultino essere incoraggianti.

Peraltro, dal momento in cui Jammeh aveva dichiarato di non accettare l'esito delle elezioni, circa 45 mila gambiani hanno lasciato il Paese, temendo scontri e violenze.

Oggi risulta che questa stessa parte di popolazione stia rientrando e, visto il rilevante numero, si sono registrati episodi di violenza e disordini che appaiono fisiologicamente connessi al periodo di assestamento che il Paese sta vivendo.

Il Gambia si trova, allo stato, in una situazione di incertezza, caratterizzata dagli sforzi finalizzati al ripristino della legalità, all'adozione di misure di tutela sociale ed alla rimozione delle più significative violazioni dei diritti umani imputabili al precedente regime di governo, che sembra evolversi verso il positivo ma occorre attendere un periodo ragionevolmente compatibile con la definitiva stabilizzazione della condizione politica e con la cessazione di questa fase di transizione da un regime (contrassegnato da prese di posizione ed atti suscettibili di connotare significative limitazioni di diritti umani individuali e libertà politiche) all'altro.

Alla luce di quanto finora argomentato, può predicarsi la ricorrenza di gravi ragioni di carattere umanitario ostative al rimpatrio del ricorrente e suscettibili di legittimare il conseguimento, da parte di quest'ultimo, di un permesso di soggiorno ai sensi del citato art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/98.

In proposito va osservato che, all'epoca dell'ingresso del ricorrente nel territorio dello stato, della formulazione dell'istanza diretta ad ottenere le forme di protezione internazionale riconosciute dal nostro ordinamento e dell'instaurazione del presente



giudizio di impugnazione (nonché della piena maturazione dei presupposti di fatto legittimanti la positiva valutazione in ordine all'inserimento sociale ed economico del soggetto) la suddetta norma era in vigore.

In particolare, l'art. 1 del D.L. n. 113/18, munito di immediata efficacia precettiva ma allo stato non ancora convertito in legge ordinaria e rubricato "*Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario*" ha statuito, al comma 1, lett. b), che "*all'art. 5 – D.Lgs. n. 286/1998 – al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole "per motivi umanitari" sono sostituite dalle seguenti: "per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli artt 18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12-quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del D.Lgs. 28.01.2008 n. 25"*.

Per effetto dell'anzidetta novella, l'istituto del permesso di soggiorno per "gravi motivi umanitari" contemplato dalla previgente versione della norma è stato sostituito con una pluralità di permessi di soggiorno riconosciuti in presenza di talune fattispecie "tipiche" preventivamente individuate (bisogno di cure mediche, patimento di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo, provenienza da un Paese che si trova in una situazione temporanea di calamità, compimento di atti di particolare valore civile).

La nuova disciplina non prevede alcuna disposizione transitoria atta a regolare i procedimenti finalizzati ad ottenere il riconoscimento, in sede giurisdizionale, di un permesso di soggiorno per gravi motivi umanitari nell'accezione contemplata dalla previgente normativa.

L'unica disposizione transitoria riscontrabile nel testo del decreto è costituita dal comma 9 dell'art. 1, a mente del quale "*Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura*



“casi speciali” ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato”.

Orbene, può ritenersi che la norma citata debba trovare applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge non solo nella fase amministrativa (ossia nell’ambito dell’*iter* di primo esame della domanda avanzata dallo straniero da parte delle competenti Commissioni Territoriali) ma anche nella fase giurisdizionale.

Ciò lo si ricava, per un verso, dal rilievo che la norma sopra citata pare fare riferimento alla tipologia di titolo di soggiorno in concreto attribuibile da parte dell’autorità amministrativa preposta (ossia della Questura territorialmente competente) in presenza di una statuizione con la quale la Commissione abbia, eventualmente, già deliberato circa la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario idonei ad escludere l’immediato rimpatrio ed a giustificare il rilascio di un titolo legittimante il regolare soggiorno del richiedente asilo all’interno del territorio dello Stato.

Per altro verso, opinando nel senso di escludere dal meccanismo di “conversione” anzidetto lo straniero rispetto al quale sia stata accertata in sede giurisdizionale, sia pure in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto-legge, la sussistenza di circostanze di fatto compiutamente perfezionatesi in epoca anteriore e suscettibili di configurare, alla stregua della previgente normativa, “gravi motivi di carattere umanitario” si creerebbe una irragionevole – e pertanto inaccettabile – disparità di trattamento rispetto a coloro il cui diritto, pur sorto nella medesima epoca antecedente rispetto all’entrata in vigore del decreto-legge e basato su analoghe ragioni, sia stato riconosciuto in sede amministrativa.

Occorre, in altri termini, scongiurare il rischio di applicare un trattamento penalizzante in ragione di variabili (quale la maggiore o minore durata dei procedimenti preordinati all’accertamento del diritto di ottenere una forma di protezione internazionale) del tutto indipendenti dalla volontà del soggetto interessato.



La soluzione interpretativa sopra illustrata appare, allora, senz'altro applicabile laddove – come nel caso di specie – la condizione personale del richiedente asilo idonea al riconoscimento del permesso di soggiorno “per gravi motivi umanitari” nell’accezione già prevista dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998 si atteggi a circostanza di fatto preesistente rispetto all’entrata in vigore della nuova disciplina normativa, oggetto di mero accertamento successivo (restando indifferente il fatto che detto accertamento sia stato effettuato in sede “amministrativa” ovvero in sede giurisdizionale).

Va, dunque, disposta la trasmissione degli atti al Questore della Provincia competente per il rilascio del suddetto permesso di soggiorno.

Conclusivamente, avuto riguardo alla particolarità dell’oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale - anche sovranazionale - di riferimento in materia e tenuto conto dell’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

- Rigetta le domande, avanzate dal ricorrente dirette a conseguire il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero di persona avente diritto alla protezione sussidiaria;
- Accerta il diritto del ricorrente di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98 (riguardato nella formulazione antecedente rispetto all’entrata in vigore del D.L. n. 113/18) e, conseguentemente, dichiara che il ricorrente medesimo ha il diritto di ottenere un permesso di soggiorno “per casi speciali” ai sensi dell’art. 1, comma 9, del D.L. n. 113/18;
- Compensa integralmente le spese processuali tra le parti;



Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione ex art. 83,
comma III bis, DPR n. 115 del 2002.

Palermo, il 09.11.2018

Il Giudice

dott.ssa Francesca Taormina

